



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Prot. 263/2017

I Giudici delle esecuzioni immobiliari,

- Preso atto che è entrato in vigore il D.L. 8/2017, contenente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” che ha modificato il D.L. 189/2016 conv. in L. 229/2016 anche per quanto attiene all’art. 49;
- Ritenuto, pertanto, che vadano integrate ed aggiornate le direttive datate 29/09/2016 e la direttiva del 16/1/2017 (prot. 11/2017) e sostituita con la presente la circolare Prot. 265/2017

PREMESSO

Che l’art. 49 del D.L. 189/2016 conv. in L. 229/2016 nel testo attualmente risultante dalla entrata in vigore del D.L. 8/2017 prevede che:

“ 3. Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. E’ fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e’ sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

(...)

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta' delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.¹

DISPONGONO

Le precedenti direttive restano INVARIATE per quanto attiene ai Comuni inseriti nell'allegato 1 del D.L. 189/2016 conv. in L. 229/2016 ovverosia, per quanto attiene ai Comuni del circondario:

allegato 1 del D.L. 189/2016 conv. con modif. in L. 229/2016:

Accumoli
Amatrice
Antrodoco
Borbona
Borgo Velino
Castel Sant'Angelo
Cittareale
Leonessa
Micigliano
Posta

I professionisti delegati rinverranno gli esperimenti di vendita delle procedure ove le parti risiedono o hanno sede o i difensori hanno studio legale in uno dei menzionati Comuni dell'allegato 1 (sono da verificare anche i Comuni che non sono del circondario) e non vi è espressa rinuncia al rinvio d'ufficio a data successiva al 31/5/2017.

Per le procedure in cui una delle parti ha residenza o sede oppure i difensori hanno studio professionale nel Comune di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016 conv, in L. 229/2016 TRANNE il Comune di Rieti le precedenti direttive restano INVARIATE.

¹ Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017".

Si ricorda che l'**allegato 2** del D.L. 189/2016 conv. con modif. in L. 229/2016 ricomprende, per quanto attiene ai Comuni del circondario del Tribunale di Rieti, i Comuni di:

Cantalice

Cittaducale

Poggio Bustone

Rivodutri

I professionisti delegati rinverranno gli esperimenti di vendita delle procedure ove le parti risiedono o hanno sede o i difensori hanno studio legale in uno dei menzionati Comuni dell'allegato 2 (sono da verificare anche i Comuni che non sono del circondario) e non vi è espressa rinuncia al rinvio d'ufficio a data successiva al 31/7/2017.

Per le procedure in cui una delle parti ha residenza o sede oppure i difensori hanno studio professionale nel Comune di Rieti (nonché di Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) e NON vi sono rinunce espresse al rinvio d'ufficio o alla sospensione dei termini, le direttive relative alle vendite delegate sono modificate come di seguito.

Se viene depositata all'atto dell'esperimento di vendita la dichiarazione di cui al comma 9 ter i professionisti delegati effettueranno il rinvio d'ufficio oltre il 31/7/2017 o rimetteranno gli atti al G.E. nei casi già previsti nella circolare del 16/1/2017.

Se tale dichiarazione non viene depositata prima dell'esperimento di vendita, i professionisti delegati rinverranno le vendite al mese di APRILE 2017 per verificare se vi è stato il deposito della dichiarazione di cui all'art. 9 ter sopra menzionato. In caso positivo effettueranno rinvio d'ufficio oltre il 31/7/2017, in caso negativo procederanno alla trattazione dell'esperimento di vendita.

Va tenuto conto del medesimo termine per depositare la dichiarazione al 31/3/2017 anche per gli aggiudicatari, i debitori ammessi alla conversione, nonché per la fase distributiva.


Tutte le altre previsioni della circolare restano confermate

Si manda alla cancelleria per la comunicazione della circolare ai coordinatori dei delegati, a tutti gli esperti nominati, ed alla Edicom, nonché per l'inserimento della presente circolare sul sito del Tribunale.

Rieti 13/2/2017

I Giudici dell'esecuzione

Tommaso Martucci



Enrica Ciocca

